



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1094

SEDUTA DEL 10 AGO. 2015

(Politiche Agricole e Forestali)

DIPARTIMENTO

OGGETTO D. Lgs. 14 agosto 2012, n.150 - Direttive regionali attuative del PAN per l'Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014)

ASSESSORE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno 10 AGO. 2015 alle ore 18.30 nella sede dell'Ente.

		Presenze	Assenze
1. Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	X	
2. Flavia FRANCONI	Vice Presidente	X	
3. Aldo BERLINGUER	Componente		X
4. Luca BRAIA	Componente	X	
5. Raffaele LIBERALI	Componente		X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 05 pagine compreso il frontespizio e di N° 01 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

## VISTI

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R.2 marzo 1996 n° 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;
- le DD.GG.RR. del 13 gennaio 1998 n° 11, del 02.02. 1998 n° 162, del 23.02.1998 n°655, del 13.12.2004 n° 2903 e del 03.05.2006 n° 637;
- La D.G.R. 23 aprile 2008 n°539, modificativa della D.G.R. n°637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- la D.G.R. n° 227 del 10.02.2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale", modificata parzialmente con D.G.R. n° 693 del 10.06.2014;
- la D.G.R. n° 232 del 19.02.2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
- la D.G.R. n° 694 del 10.06.2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti assegnati";
- la D.G.R. n° 695 del 10.06.2014 "Dirigenti a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta;
- la D.G.R. n° 696 del 10.06.2014 "Art. 2 commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, n° 31. Conferimento incarichi dirigenziali;
- la D.G.R. n° 691 del 26 maggio 2015 avente per oggetto: DGR n.689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali;
- la L. R. del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- Il D. Lgs. 26 luglio 2011, n°118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- la Legge 07.08.2012, n° 134 "Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge 06.11.2012, n°190 "Legge anticorruzione";
- Il D. lgs 14.03.2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.;
- la delibera Consiliare n° 259 del 12 febbraio 2007 che approva la D.G.R. n° 1472 del 9 ottobre 2006 avente ad oggetto: "Regolamento per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del D.P.R. del 23 aprile 2001, n.290. Obiettivo gestionale 01 del bilancio di direzione 2006;
- il D. Lgs. 150/2012 del 14/08/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che

istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" che prevede l'istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari;

**DATO ATTO CHE**

il citato D. Lgs. 150/2012 sancisce, al comma 3 dell'art. 7 che: Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni. Ed inoltre, precisa che: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2014, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti;

**VISTE**

la D.G.R. n. 205 del 26 febbraio 2013 che individua nell'Ufficio fitosanitario l'Ufficio competente a curare gli adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2012 con esclusione delle attività di controllo di cui all'art. 12 del D. Lgs. 150/2012, che permangono di competenza dell'ALSIA;

la DGR del 24 maggio 2013 n° 566 che, nelle more dell'istituzione del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni, come previsto dal D.lgs. 150/2012, autorizza l'Ufficio Fitosanitario, in via transitoria, a rinnovare le abilitazioni in scadenza, nonché a rilasciarne di nuove in applicazione del Regolamento di cui alla D.G.R. del 9 ottobre 2006, n°1472;

IL Decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n°150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**ATTESO**

che occorre dotarsi di Direttive per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni. lo svolgimento delle attività previste dal PAN e nello specifico per l'attuazione della formazione necessaria al rilascio delle abilitazioni destinate agli utilizzatori professionali, agli esercenti la vendita dei fitofarmaci e agli consulenti in materia fitosanitaria;

**VISTA**

la proposta di Direttive di attuazione del PAN, predisposta dall'Ufficio fitosanitario, che allegata al presente provvedimento come Sub A) ne forma parte integrante e sostanziale;

su proposta dell'Assessore al ramo

ad unanimità di voti

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di approvare le Direttive regionali attuative del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, finalizzate a disciplinare il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione per l'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari, la vendita e la consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, nonché il sistema di formazione obbligatorio, allegate alla presente delibera come Sub A), per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che:
  - l'Ufficio Fitosanitario regionale provvede:

- al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione;
  - ad organizzare i corsi di formazione obbligatori finalizzati al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni;
  - a redigere e pubblicare, i testi per l'esame del rilascio del certificato di abilitazione per l'uso e l'acquisto dei prodotti fitosanitari, la vendita e la consulenza, nonché alla redazione di un manuale destinato agli utilizzatori professionali, ai distributori ed ai consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- che la formazione per il rilascio del certificato di abilitazione per l'acquisto e utilizzo o per la vendita dei prodotti fitosanitari può essere svolta, previa intesa con l'Ufficio Fitosanitario e senza oneri per la Regione, dalle Organizzazioni di categoria, dalle Organizzazioni e/o Associazioni dei produttori, limitatamente ai propri associati, e dall'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA).
  - che la formazione per il rilascio del certificato di abilitazione per l'attività di consulenza dei prodotti fitosanitari può essere svolta, previa intesa con l'Ufficio Fitosanitario e senza oneri per la Regione, dagli Ordini provinciali dei Dottori agronomi e forestali e dai Collegi dei Periti agrari e Periti Agrari Laureati e Agrotecnici e Agrotecnici-laureati, limitatamente ai propri iscritti;
  - che la partecipazione al corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione è soggetta al pagamento di una tariffa pari a 15 euro per gli utilizzatori, 30 euro per i distributori e consulenti. Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento la tariffa è di 10 euro.

3. di dare atto che le Direttive di cui al presente provvedimento, in quanto attuative del PAN, come da D. M. del 22 gennaio 2014, sostituiscono integralmente il previgente Regolamento per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici o nocivi approvato con la D.G.R. n. 1472/2006 e successiva delibera Consiliare del 12 febbraio 2007 n° 259 nonché la procedura transitoria per rinnovare le abilitazioni in scadenza e per rilasciarne di nuove di cui alla DGR del 24 maggio 2013, n° 566.

L'ISTRUTTORE

([Inserire Nome e Cognome] )

IL RESPONSABILE P.O.

(dott. Vincenzo Castoro)

IL DIRIGENTE

(dott. Ermanno Pennacchio)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**ALL. SUB A)**

alla DGR del ..

n° . . . . .



**REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
- UFFICIO FITOSANITARIO -**

**DIRETTIVE REGIONALI**

**PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**ATTUATIVE DEL**

**DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 22/01/2014 (MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE – MINISTERO DELLA SALUTE) DI ADOZIONE  
DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI,  
AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 14 AGOSTO 2012, N.150**

## **INDICE**

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1) CERTIFICATI DI ABILITAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2) REQUISITI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3) INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4) SISTEMA DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7) CREDITI FORMATIVI E MODALITÀ DI GESTIONE FAD/E-LEARNING DEI PERCORSI FORMATIVI</b>	<b>8</b>
<b>ART. 8) AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI TERZI DELLA ESECUZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME E COMMISSIONE ESAMINATRICE</b>	<b>9</b>
<b>ART. 10) PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>ART. 11) PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 12) PROCEDURA PER LO SMARRIMENTO, LA SOTTRAZIONE O IL DETERIORAMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>ART. 13) SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ABILITAZIONI</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14) NORME TRANSITORIE</b>	<b>12</b>
<b>Modulistica</b>	<b>12</b>



## **Premessa**

Il Piano d'azione Nazionale (*di seguito PAN*) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs 14/08/2012 n. 150 *"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"* è entrato in vigore il 13 febbraio 2014. La direttiva 2009/128/CE, assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea *"Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione europea e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile"*.

Il PAN si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- d) tutelare i consumatori;
- e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- f) conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi, il Pan si propone di:

- assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego di prodotti fitosanitari;
- garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
- prevedere il divieto di irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
- prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;
- prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
- prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (*Legge n. 4 del 3 febbraio 2011*);
- individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere dal Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati relativi al monitoraggio.

Il PAN prevede le seguenti azioni:

- A1) formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (ai sensi degli artt.7, 8 e 9 del D.Lgs. 150/2012);**
- A2) informazione e sensibilizzazione (ai sensi dell' art.11 del D.Lgs. 150/2012);**
- A3) controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs 150/2012);**
- A4) irrorazione aerea (ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 150/2012);**
- A5) misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (ai sensi degli artt.14 e 15 del D.Lgs 150/2012);**
- A6) manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs 150/2012);**
- A7) difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (ai sensi degli artt.18, 19, 20 e 21 del D.Lgs 150/2012);**

Le disposizioni di seguito esposte disciplinano per la regione Basilicata le attività connesse alla realizzazione dell'azione **A1**), con particolare riferimento al sistema di certificazione e formazione regionale per le seguenti categorie:

- (a) utilizzatore professionale**, definito, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2012, come *la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;*
- (b) distributore**, definito, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2012, come *la persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso o al dettaglio;*
- (c) consulente**, definito, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2012, come *la persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.* Pertanto di seguito si regola il sistema di rilascio e rinnovo dei certificati e il sistema di formazione.

Le presenti Direttive attuative sostituiscono integralmente il Regolamento emanato con DGR del 9 ottobre 2006 n. 1472. approvate con Delibera consiliare n° 259/2007.

#### **Art. 1) Certificati di abilitazione**

- 1.** Chiunque, purché di età superiore ai 18 anni, intenda acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari (p.f.) ovvero svolgere un'attività di vendita o di consulenza, nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di p.f., come definita nell'Azione A.7 dal PAN, approvato con Decreto del 22 gennaio 2014, deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione.
- 2.** Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione, tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di accesso, sono tenuti, in seguito a presentazione di apposita domanda, a partecipare ai rispettivi corsi di formazione, specificamente organizzati dalla Regione Basilicata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. 150/2012 e dal PAN, ed a superare l'esame di



abilitazione, secondo quanto disciplinato agli articoli che seguono. Sono esonerati dalla formazione o anche dall'esame i soggetti indicati al successivo art. 2.

3. Il certificato di abilitazione è rilasciato dall'Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata.
4. Il certificato di abilitazione è valido per anni 5, a decorrere dalla data del suo rilascio e alla scadenza può essere rinnovato, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento, come disciplinati dal successivo art. 4. Il certificato di abilitazione è personale e riporta i dati anagrafici e la foto dell'intestatario. La data di rilascio coincide con la data della prova d'esame ove è risultato idoneo, o con la data di scadenza della vecchia abilitazione in caso di rinnovo. E' valido su tutto il territorio nazionale. Il certificato di abilitazione è rilasciato, di norma, entro 30 giorni dalla data della prova d'esame o di richiesta di rinnovo.
5. Presso l'Ufficio Fitosanitario è istituito il registro degli abilitati in materia di p.f., gestito attraverso un apposito sistema informativo. Il registro è reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni in base alle funzioni di competenza.
6. Sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita rilasciate o rinnovate, prima dell'entrata in vigore della presente disciplina, in quanto in corso di validità.

#### **Art. 2) Requisiti per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione**

1. L'Ufficio fitosanitario provvede al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione.
2. Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo per utilizzatore professionale dei p.f., è rilasciato, previa formazione e superamento dell'apposito esame di abilitazione. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione, ma comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione, i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. I suddetti soggetti sono comunque tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento ai fini del rinnovo dell'abilitazione.
3. Il certificato di abilitazione all'attività di distributore dei p.f., è rilasciato, previa formazione e superamento dell'apposito esame di abilitazione, ai soggetti in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, ai sensi di quanto disposto al comma 2, dell'art. 8, del D. Lgs. 150/2012.
4. Il certificato di abilitazione all'attività di consulenza dei p.f., è rilasciato, previa formazione e superamento dell'apposito esame di abilitazione, ai soggetti in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione e dall'esame di valutazione le seguenti categorie di soggetti:
  - a) gli ispettori fitosanitari, come così individuati dal D. Lgs 214/2015 e ss.mm.ii;
  - b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
  - c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
  - d) che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel

settore della difesa fitosanitaria applicata alla produzione integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani e misure riconosciute dall'Autorità Regionale, con apposito provvedimento.

5. Possono partecipare alle attività formative e necessariamente all'apposito esame, previa presentazione di apposita domanda, anche soggetti provenienti da altre regioni o province autonome.
6. Per l'esercizio dell'attività di consulente dei p.f. il soggetto deve risultare altresì iscritto al proprio albo professionale.

### **Art. 3) Incompatibilità**

1. I soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con soggetti titolari di autorizzazione di p.f., secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24, del Regolamento (CE) 1107/2009, non possono svolgere attività di consulenza.
2. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione di p.f. Sono esclusi, inoltre, i ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei Centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di p.f.
3. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere attività di consulenza.

### **Art. 4) Sistema di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione**

1. Ai fini del rilascio dei certificati di abilitazione è istituito dalla Regione Basilicata un sistema di formazione obbligatorio, basato sulla partecipazione a corsi di formazione (eventualmente erogati anche in modalità e-learning ed avvalendosi anche del sistema di crediti formativi) di seguito disciplinati all'art. 7 delle presenti Direttive. Il sistema riguarda sia la formazione di base per il primo rilascio, che l'aggiornamento per il rinnovo.
2. I corsi di formazione per il rilascio delle abilitazioni e per il rinnovo delle stesse sono organizzati dall'Ufficio Fitosanitario. La formazione per il rilascio del certificato di abilitazione per l'acquisto e utilizzo o per la vendita dei p.f. può essere svolta, previa intesa con l'Ufficio Fitosanitario e senza oneri per la Regione:
  - a) dalle Organizzazioni di categoria,
  - b) dalle Organizzazioni e/o Associazioni dei produttori, limitatamente ai propri associati, e
  - c) dall'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA).

La formazione per il rilascio del certificato di abilitazione per l'attività di consulenza dei p.f. può essere svolta, previa intesa con l'Ufficio Fitosanitario e senza oneri per la Regione, dagli Ordini provinciali dei Dottori agronomi e forestali e dai Collegi dei Periti agrari e Periti Agrari Laureati e Agrotecnici e Agrotecnici laureati, limitatamente ai propri iscritti.

## **Art. 5) Modalità di erogazione dei corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione**

1. I corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione hanno la seguente durata:
  - a) 20 ore per gli utilizzatori professionali,
  - b) 25 ore per i venditori,
  - c) 25 ore per i consulenti.
2. I corsi di formazione previsti per il rinnovo del certificato di abilitazione hanno la durata di 12 ore.
3. L'attivazione dei percorsi formativi è subordinata alla acquisizione, da parte dell'Ufficio, di almeno 15 domande. Il numero dei partecipanti per singolo corso non può superare le 30 unità. E' fatta salva la possibilità per l'Ufficio di organizzare corsi misti e di autorizzare percorsi formativi con meno di 15 domande.
4. La formazione e la valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
5. La formazione e la valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

## **Art. 6) Modalità di svolgimento dei Corsi**

1. La programmazione e la realizzazione dei corsi formativi per il rilascio dei certificati di abilitazione viene effettuata sulla base dei fabbisogni registrati dall'Ufficio.
2. I corsi formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione, nel rispetto comunque di quanto indicato nell'allegato I del D.Lgs 150/2012, come riportati nell'allegato I del PAN, approfondiscono argomenti affrontati nel corso di base, ed introducono tematiche specifiche a seconda della categoria (*Utilizzatori professionali, Distributori, Consulenti*).
3. La frequenza ai corsi di base non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. La partecipazione di ciascun soggetto iscritto al corso deve risultare da apposita registrazione nel "Registro presenze", preventivamente vidimato dall'Ufficio. I nominativi dei partecipanti devono essere indicati nel "Registro presenze", in ordine alfabetico. Il Registro dovrà essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme, di presenza quotidiana, da parte di ciascun allievo in entrata/uscita, per ciascuna lezione e dei relativi docenti. Le eventuali assenze devono essere comunicate all'Ufficio entro le 24 ore dal termine della lezione. Le assenze devono risultare sempre e comunque registrate, all'inizio della lezione, barrando gli appositi spazi firma. Il Registro, completo di tutte le indicazioni previste, deve essere poi depositato presso l'Ufficio entro 48 ore dal termine dell'attività corsuale.
4. Allo scopo di assicurare la massima omogeneità dell'attività formativa, l'Ufficio Fitosanitario provvede alla redazione di un manuale destinato agli utilizzatori professionali, ai distributori ed ai consulenti.

5. Con riferimento all'orario, l'attività didattica, da concordarsi all'inizio dell'attività corsuale per essere coerente con le esigenze dei partecipanti, non potrà superare le due ore quotidiane di lezione, salvo deroghe richieste e formalmente autorizzate dall'Ufficio Fitosanitario. Con riferimento alle sedi saranno utilizzate, di norma, le sedi regionali di Potenza, Matera e Metaponto, salvo il caso di attività svolta dai soggetti di cui al precedente art. 4 comma 2. I soggetti all'uopo autorizzati alla formazione come indicati dal precedente art. 4 comma 2, stipuleranno, prima dell'avvio del corso, idonea polizza assicurativa a tutela dei partecipanti.

6. Possono svolgere attività di docenza nell'ambito dei corsi di formazione suddetti, previo inserimento in un apposito albo, disciplinato con successivo provvedimento Dirigenziale, i soggetti:

- esentati dalla formazione e dall'esame per il rilascio del certificato di abilitazione per la consulenza di cui al precedente art. 2 comma 3;
- in possesso del certificato di abilitazione per la consulenza, opportunamente conseguito.

L'Ufficio si riserva di autorizzare deroghe, qualora si trovi nella condizione di non reperibilità di altro idoneo personale. Ai docenti, spetta un compenso orario omnicomprensivo, così determinato: a) 35 euro/ora, oltre IVA, di lezione svolta per il corso di formazione di base o di aggiornamento e per il corso di formazione per utilizzatore professionale e distributore; b) 55 euro/ora, oltre IVA, di lezione svolta per il corso di formazione per consulenti. Per i pubblici dipendenti è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza in base a quanto previsto dalla legislazione in materia di pubblico impiego.

7. La partecipazione al corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione è soggetta al pagamento di una tariffa pari a 15 euro per gli utilizzatori, 30 euro per i distributori e consulenti. Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento la tariffa è di 10 euro. I relativi importi vanno nel capitolo destinato alla tariffa fitosanitaria, attestato all'Ufficio fitosanitario, perché possa far fronte alle spese di gestione delle attività formative.

#### **Art. 7) Crediti formativi e modalità di gestione FAD/E-Learning dei percorsi formativi**

1. L'attività formativa sopra descritta può essere surrogata, da un sistema di crediti formativi. Per i crediti formativi sono valide le iniziative a carattere formativo e seminariale che prevedono moduli, unità didattiche e tematiche conformi a quanto stabilito nell'allegato I del PAN.
2. La validazione dei crediti, ai fini del loro riconoscimento, viene effettuata dall'Ufficio Fitosanitario, nella fase istruttoria dei progetti formativi presentati dagli Enti/soggetti organizzatori.
3. I corsi di base e di aggiornamento possono essere anche realizzati ricorrendo a modalità FAD/E-learning. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità a quanto sancito nella *Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2011*. La durata delle ore di studio in FAD/E-learning sono certificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

## **Art. 8) Autorizzazione a soggetti terzi della esecuzione dei corsi di formazione**

1. Nel caso di richiesta di formazione in proprio, presentata dai soggetti di cui all'art. 4 comma 2, gli stessi sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Fitosanitario:
  - a) Istanza del soggetto richiedente riportante la data presunta di avvio del corso, la sua durata, il luogo e la sede ove tenersi le attività;
  - b) elenco alfabetico dei partecipanti e originale della domanda di partecipazione in bollo, dei singoli, al corso e indirizzata all'Ufficio Fitosanitario;
  - c) due fotografie formato tessera, per ogni abilitazione richiesta, uguali e recenti, contrassegnate sul retro dal nome e cognome dell'interessato;
  - d) apposita dichiarazione di rispondenza del locale, ove svolgersi il corso, ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e sanità;
  - e) idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione, conservando l'originale presso la propria sede legale, ed inoltrando copia all'Ufficio Fitosanitario prima della data di inizio del corso in questione;
  - f) l'indicazione del docente o dei docenti, individuati dall'apposito elenco conservato dall'Ufficio fitosanitario;
  - g) attestazione, rilasciata dal responsabile provinciale o di sede, che i partecipanti al corso sono propri iscritti o associati.
2. L'Ufficio, esaminata la regolarità della documentazione ricevuta ne autorizza l'attività corsuale.
3. Nel corso dell'attività formativa vengono eseguite verifiche, a cura dell'Ufficio, sulla regolare realizzazione dei corsi anche attraverso controlli in situ presso le sedi di svolgimento dei corsi medesimi.
4. Qualora vengano rilevate irregolarità che pregiudichino l'efficacia del corso o la regolare esecuzione, l'Ufficio provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti che possono concludersi con la sospensione e/o la revoca del corso in questione.

## **Art. 9) Modalità di svolgimento della prova di esame e Commissione esaminatrice**

1. Al termine del percorso formativo, l'Ufficio Fitosanitario effettua la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l'ausilio di una Commissione, svolto con somministrazione di test.
2. La prova, consistente in una prova scritta con la somministrazione di 28 quesiti a risposta multipla ed è finalizzata alla verifica della preparazione del candidato sugli argomenti del programma formativo. L'esame si intende superato se il candidato non commette più di cinque errori. A tal fine, sono considerati errori anche le omesse risposte. Il candidato che commette più di 5 errori nella prova scritta non ottiene l'abilitazione. Il tempo concesso a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova non può essere superiore a 60 minuti. Della seduta d'esame deve essere redatto e sottoscritto dai componenti la Commissione apposito verbale, che assieme alle prove scritte viene consegnato all'Ufficio



fitosanitario. Per lo svolgimento delle prove scritte il Presidente la Commissione può richiedere all'Ufficio fitosanitario il supporto di una unità amministrativa.

3. Qualora la richiesta di esame provenga da un soggetto esonerato dall'attività di formazione, l'Ufficio provvede ad iscriverlo al primo esame in programma, verificata la disponibilità del medesimo. L'assenza ingiustificata o non documentata alla prova di valutazione è equiparata a una prova sostenuta con esito negativo. La comunicazione dell'eventuale indisponibilità per la data fissata, dovuta a gravi motivi personali, professionali o di salute deve essere comunicata di norma almeno tre giorni prima della data fissata per la prova, e comunque non oltre le ore 9 del giorno della prova, anche telefonicamente. Nei successivi tre giorni lavorativi, dalla data di assenza, dovrà essere presentato all'Ufficio Fitosanitario adeguato documento giustificativo. In tal caso, l'Ufficio provvede a comunicare la prima data successiva utile per sostenere la prova.
4. La prova d'esame è svolta da una commissione composta da tre componenti nominati, di norma, tra il personale tecnico dell'Ufficio fitosanitario dal responsabile dell'Ufficio medesimo. Possono essere altresì nominati componenti la commissione di valutazione unità tecniche del Dipartimento politiche agricole e forestali e, in caso di esame per il rilascio del certificato di abilitazione per la vendita di pf, unità indicate dalle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e omogeneità dell'attività di valutazione, l'Ufficio Fitosanitario provvede, con proprio atto, a pubblicare i testi per l'esame del rilascio del certificato di abilitazione per l'uso e l'acquisto dei pf, la vendita e la consulenza.

#### **Art. 10) Procedura per il rilascio del certificato di abilitazione**

1. L'Utilizzatore professionale presenta domanda di rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo. Nella domanda, l'interessato chiede contestualmente di partecipare al corso di formazione per utilizzatori professionali e di essere ammesso alla prova di esame. Qualora esentato dalla frequenza al corso (si vedano le esenzioni indicate all'art. 2), l'interessato richiede esclusivamente l'ammissione alla prova di esame.

Il Distributore presenta domanda di rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. Nella domanda l'interessato chiede contestualmente di partecipare al corso di formazione di base per distributori e di essere ammesso alla prova di esame.

Ai soggetti ai quali viene rilasciato il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato, se richiesto, anche il certificato di utilizzatore professionale.

2. Il Consulente presenta domanda di rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza. Nella domanda, l'interessato chiede contestualmente di partecipare al corso di formazione di base per consulenti e di essere ammesso alla relativa prova di esame. Qualora esentato dalla frequenza del corso e dalla prova d'esame (si vedano le esenzioni indicate all'art. 2.3), l'interessato richiede all'Amministrazione esclusivamente la predisposizione e consegna del certificato.

Ai soggetti ai quali viene rilasciato il certificato di abilitazione alla consulenza viene rilasciato, se richiesto, anche il certificato di utilizzatore professionale.

3. Per tutti i soggetti richiedenti, la domanda di rilascio deve essere redatta in bollo utilizzando il facsimile riportato nell'allegato 1 ed inoltrata all'Ufficio Fitosanitario del

Dipartimento Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, via A. M. Di Francia, 40 – 75100 Matera. La domanda deve essere firmata dall'interessato e corredata dalla fotocopia del documento di identità e da nr. 2 fotografie formato tessera, per ogni abilitazione richiesta, uguali e recenti, contrassegnate sul retro dal nome e cognome dell'interessato. L'Amministrazione verifica la completezza della documentazione ed il rispetto dei requisiti così come definiti all'articolo 2 del presente Direttive. L'Amministrazione comunicherà all'interessato le informazioni utili a frequentare il corso di formazione e, nel caso di esenzione dalla frequenza, provvederà a convocare l'interessato per la prova d'esame. I certificati di abilitazione sono rilasciati in bollo.

#### **Art. 11) Procedura per il rinnovo del certificato di abilitazione**

1. Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione gli interessati devono fare domanda all'Ufficio Fitosanitario prima della scadenza. Dopo tale scadenza non è più possibile chiedere il rinnovo e conseguentemente il soggetto interessato dovrà riavviare la procedura prevista per l'ottenimento del certificato di abilitazione.
2. Nelle more di espletare il corso di aggiornamento l'Ufficio fitosanitario autorizza la proroga dell'ultimo certificato, apponendo sul retro un timbro e fissando la nuova data di scadenza che non potrà essere superiore a sei mesi.
3. L'Utilizzatore professionale presenta domanda di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo. Nella domanda, l'interessato chiede di partecipare al corso di aggiornamento per Utilizzatori professionali oppure presenta gli attestati conseguiti a seguito della frequenza di iniziative a carattere formativo o seminariale valide per il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Ufficio Fitosanitario.
4. Il Distributore presenta domanda di rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita. Nella domanda, l'interessato chiede di partecipare al corso di aggiornamento per Distributori oppure presenta la documentazione utile affinché l'Amministrazione verifichi l'avvenuta frequenza ad attività di aggiornamento precedentemente accreditate dall'Ufficio fitosanitario.
5. Il Consulente presenta domanda di rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza. Nella domanda, l'interessato chiede di partecipare al corso di aggiornamento per Consulenti oppure presenta la documentazione utile affinché l'Amministrazione verifichi l'avvenuta frequenza ad attività di aggiornamento precedentemente accreditata dall'Ufficio fitosanitario.
6. Per tutti gli operatori, la domanda di rinnovo deve essere redatta in bollo utilizzando il facsimile riportato nell'allegato 2 ed inoltrata all'Ufficio Fitosanitario del Dipartimento Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, via A. M. Di Francia, 40 – 75100 Matera. La domanda deve essere firmata dall'interessato e corredata dalla fotocopia del documento di identità e da nr. 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, contrassegnate sul retro dal nome e cognome dell'interessato, per ogni certificato di abilitazione di cui si richiede il rinnovo. L'Ufficio verifica la completezza della documentazione ed il rispetto dei requisiti così come definiti all'articolo 2 delle presenti Direttive e comunica all'interessato le informazioni utili per la frequenza. Infine, l'Ufficio rilascia il certificato di abilitazione richiesto e comunica all'interessato le modalità per il ritiro.



## **Art. 12) Procedura per lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento del certificato di abilitazione**

1. In caso di smarrimento o sottrazione del certificato di abilitazione può essere richiesto un duplicato. La domanda per richiedere il duplicato deve essere redatta, ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 405, art. 4, nota 2, lettera a), in carta semplice e nel certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposto il bollo. Con la richiesta di rilascio del duplicato occorrerà produrre regolare denuncia rilasciata dall'autorità competente. Il duplicato del certificato di abilitazione dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato per smarrimento".
2. In caso di deterioramento, qualora non siano chiaramente rilevabili uno o più dei seguenti riferimenti: le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero o sia deteriorata la fotografia del titolare, occorre richiedere il rilascio del duplicato. Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato all'Ufficio Fitosanitario che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione. Alla domanda in bollo devono allegarsi:
  - due fotografie formato tessera uguali e recenti contrassegnate sul retro dal nome e cognome dell'interessato;
  - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - certificato di abilitazione deteriorato.

Al rilascio del duplicato deve essere consegnata una marca da bollo da apporre sul certificato di abilitazione e deve essere annullata, a cura dell'Ufficio. Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato per deterioramento".

## **Art. 13) Sospensione e revoca delle abilitazioni**

1. L'Ufficio Fitosanitario può sospendere o revocare le abilitazioni rilasciate in relazione alle inadempienze riscontrate secondo i criteri riportati nell'allegato I Parte C del PAN - assumendo apposito provvedimento. Il periodo di sospensione è stabilito, con apposito atto, dall'Ufficio in relazione alle inadempienze riscontrate.

## **Art. 14) Norme transitorie**

2. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I soggetti che hanno presentato la richiesta di rilascio o di rinnovo dell'abilitazione dopo il 24 novembre 2014 sono tenuti al rispetto del presente provvedimento.

## **MODULISTICA:**





Alla REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Fitosanitario
Via A. M. Di Francia, n. 40
75100 Matera

OGGETTO: D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, artt. 7, 8 e 9 - domanda di RILASCIO del certificato di:

- ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI
ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA NELL'AMBITO DELLA DIFESA FITOSANITARIA

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a.....
C. F. .... prov. di..... il...../...../..... residente a .....
cap..... Prov. di ....., via.....n.....
telefono.....e mail..... PEC .....

CHIEDE

- di partecipare al corso di preparazione alla prova d'esame;
di essere ammesso alla prova d'esame;
la valutazione dei crediti formativi;
(per i soli consulenti) il rilascio del certificato di abilitazione:
alla consulenza essendo in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 2 comma 3 delle
Direttive attuative: .....
all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari.


Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Per i soggetti esonerati dal corso per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ma non dalla prova d'esame (art. 2 comma 1 delle presenti Direttive attuative)
Per i soggetti richiedenti il certificato di abilitazione alla vendita:
Per i soggetti richiedenti il certificato di abilitazione alla consulenza:

(Indicare il titolo di studio) (Indicare il titolo di studio) (Indicare il titolo di studio)



rilasciato da: .....

in data .....

### DICHIARA

altresi, (barrare quel che interessa)

- che, nel proprio caso, non sussistono ragioni di incompatibilità di cui ai sensi dell' art.3 delle Direttive;
- di essere soggetto esentato in quanto ricadente tra i soggetti di cui all'art.2, comma 4, delle Direttive (indicare quale).....

Infine allega alla presente (barrare quel che interessa):

- n.2 fotografie formato tessera uguali e recenti per ogni abilitazione richiesta (art.10, comma 2 e 3 delle Direttive attuative);
- copia fotostatica della carta di identità in corso di validità;
- attestati formativi per la valutazione dei crediti;
- attestato di versamento della tariffa (art.6 comma 6 delle Direttive attuative) di:
  - 15 € per gli utilizzatori
  - 30 € per i distributori e i consulenti.

SI IMPEGNA, al momento del ritiro dell'autorizzazione, a consegnare una marca da bollo per ogni abilitazione richiesta, da apporre sulla stessa.

Luogo e data

.....

.....  
(firma leggibile)

Mod. n. 2

Marca da bollo  
(solo nel caso di Duplicato  
per deterioramento dell'Originale)

Alla REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  
Ufficio Fitosanitario  
Via A. M. Di Francia, n.40  
75100 Matera

OGGETTO: D. Lgs 14 agosto 2012, n. 150 artt. 7, 8 e 9 - domanda di RINNOVO del certificato di

- ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA NELL'AMBITO DELLA DIFESA FITOSANITARIA

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a.....  
C. F. .... Prov. di..... il...../...../..... residente a  
.....cap..... Prov. di ....., via..... n.....  
telefono.....e-mail.....PEC .....

CHIEDE

- di partecipare al corso di aggiornamento;
- la valutazione dei propri crediti formativi allegati alla presente.

A tal fine allega alla presente:

- n. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti per ogni abilitazione rinnovata (art.10, comma 2 e 3 delle Direttive regionali attuative);
- copia fotostatica della carta di identità in corso di validità;
- attestati formativi per la valutazione dei crediti;
- dichiarazione che non sussistono ragioni di incompatibilità (art.3 delle Direttive regionali attuative - solo per i consulenti);
- attestato di versamento della tariffa di 10 € (art.6, comma 6, delle Direttive regionali attuative);
- certificato di abilitazione da rinnovare.

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 circa la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde a verità.

SI IMPEGNA, al momento del ritiro dell'autorizzazione, a consegnare una marca da bollo per ogni abilitazione richiesta, da apporre sulla stessa.

Luogo e data

.....

.....

(firma leggibile)

Mod. n. 3

Marca da bollo  
(solo nel caso di Duplicato  
per deterioramento dell'Originale)

Alla REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  
Ufficio Fitosanitario  
Via A. M. Di Francia, n.40  
75100 Matera

OGGETTO: D. Lgs 14 agosto 2012, n. 150 artt. 7, 8 e 9 - domanda di rilascio **DUPLICATO** del certificato di

- ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA NELL'AMBITO DELLA DIFESA FITOSANITARIA

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a.....

C. F. .... Prov. di..... il...../...../..... residente a .....

cap..... Prov. di ....., via..... n.....

telefono.....e mail..... PEC .....

a seguito di:

- smarrimento del documento originario;
- sottrazione del documento originario;
- deterioramento del documento originario sopra evidenziato;

**CHIEDE**

il rilascio del Duplicato.

A tal fine allega alla presente:

- n.2 fotografie formato tessera uguali e recenti per ogni abilitazione rinnovata (art.10, comma 2 e 3 del Regolamento);
- copia fotostatica della carta di identità in corso di validità;
- copia della denuncia di smarrimento o sottrazione presentata alla competente Autorità;
- certificato di abilitazione deteriorato.

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 circa la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde a verità.



SI IMPEGNA, al momento del ritiro dell'autorizzazione, a consegnare una marca da bollo per ogni abilitazione richiesta, da apporre sulla stessa.

Luogo e data

.....

.....


(firma leggibile)

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data **12.08.2015**  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

